

N. 01725/2016 REG.PROV.CAU.

N. 01737/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1737 del 2016, proposto da:

Nicoletta Bellugi, Carla Berto, Amalia Catalano, Anna Curci, Paola Fattoretto, Maristella Dorotea Rita Fulgione, Iolanda Giovidelli, Enrichetta Idato, Massimo La Rocca, Tiziana Manzo, Giovanni Marcianò, Rosalia Monaco, Clotilde Moro, Germana Muscolo, Mirella Paglialunga, Maria Pirozzi, Clara Rech, Antonietta Sapone, Gabriella Scaturro, Ida Spagnuolo, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Naso, con domicilio eletto presso Domenico Naso in Roma, Salita S. Nicola Da Tolentino, 1;

contro

Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Invalsi), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi, 12; Conferenza Per il Coordinamento Funzionale del Sistema di Valutazione (Invalsi);

nei confronti di

Giorgio Cavadi;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 00740/2016, resa tra le parti, concernente per l'annullamento e/o la riforma dell'ordinanza T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 15 febbraio 2016, n. 740/2016, con la quale è stata rigettata la domanda proposta dagli appellanti di sospensione dell'efficacia della decisione n. 9 nella parte in cui l'istituto ha escluso i ricorrenti dalla procedura selettiva per la partecipazione a corsi formativi per esperti nella valutazione interna delle scuole e osservazione dei processi di insegnamento e apprendimento; nel ricorso R.G. n. 1040/2016-mcp

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Invalsi);

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti gli avvocati Longo per delega di Naso, e dello Stato Stigliano Messuti.;

Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria di questa sede, che non sussistono i presupposti per la concessione della invocata misura cautelare, considerandosi:

che la censurata regolamentazione è limitata al solo anno scolastico 2015/2016;

che l'INVALSI ha utilizzato una precedente procedura selettiva, ma ciò non appare al Collegio impedisse di introdurre specifici ed ulteriori criteri in ordine al personale da utilizzare, rilevandosi che sul punto è stata resa motivazione che, sia pur succinta, non appare, ad un sommario esame, illogica o irragionevole;

che, nella valutazione comparativa degli opposti interessi, occorre evidenziare, anche con riferimento alla limitata durata temporale della disposizione, che il procedimento è in avanzato stato di svolgimento;

Ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 1737/2016).

Compensa le spese della presente fase cautelare come segue

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio
2016 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)